

COMUNE DI

SERRENTI

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI

DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

Approvato con deliberazione di G.C. n. 53 del 22.05.2023

Indice

Art. 1 - Disposizioni Generali.....	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Istituzione di Posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione	4
Art. 4 - Funzioni e Competenze del personale incaricato di Posizioni di Lavoro di Elevata Qualificazione...	4
Art. 5 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico	5
Art. 6 - Disciplina del conferimento a personale classificato nell'Area degli Istruttori	5
Art. 7 - Durata, sostituzione e revoca dell'incarico	6
Art. 8 - Graduazione degli Incarichi di Elevata Qualificazione	7
Art. 9 – Periodo Transitorio.....	8
Art. 10 - Disposizioni Finali	8
Art. 11 - Entrata in vigore.....	8

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare gli incarichi di Elevata Qualificazione previsti nel nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni locali triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16/11/2022.

Art. 1 Disposizioni Generali

1. Il presente regolamento disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi e per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del CCNL sottoscritto in data 16 Novembre 2022 e stabilisce le procedure per l'individuazione, il conferimento, e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti in materia.
2. Alla presente disciplina si applica l'istituto delle relazioni sindacali di cui al comma 3, dell'art. 5 del CCNL 16 Novembre 2022 lett. d), recante “*i criteri per il conferimento e la revoca degli Incarichi di Elevata Qualificazione*”; e) *i criteri per la graduazione degli Incarichi di Elevata Qualificazione, ai fini dell'attribuzione della relativa retribuzione*;
3. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato degli Incarichi di Elevata Qualificazione sono corrisposte a carico del bilancio del Comune, entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Art. 2 Definizioni

1. Con il termine “*Incarichi di Elevata Qualificazione*” si intende una posizione di lavoro che richiede, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e con elevata autonomia decisionale:
 - a) lo svolgimento di funzioni di *direzione di unità organizzative* di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di *alta professionalità*, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art. 3

Istituzione di posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione

1. La Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, istituisce, con proprio atto, delle Posizioni di Lavoro di Elevata Qualificazione così come previsto dall'art. 16 del CCNL del 16 Novembre 2022.

Art. 4

Funzioni e Competenze del personale incaricato di posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione

1. Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, della formazione, e dell'impiego tecnico-operativo degli operatori assegnati al Centro di Responsabilità (CdR) e ne risponde direttamente al Sindaco. Il Sindaco assegna al titolare di Incarico di Elevata Qualificazione, le politiche da perseguire, nei servizi afferenti al CdR, frutto dell'istruttoria delle esigenze e degli orientamenti e dei programmi contenuti nei nel Piano Esecutivo di Gestione dell'ente o in altri documenti di programmazione.

2. L'Incarico di Elevata Qualificazione di cui al comma 1 lett. a) e b) del precedente art. 2, nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco, comporta rispettivamente l'esercizio delle seguenti funzioni:

lett. a)

- a1. gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;
- a2. gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- a3. gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- a4. responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90 e ss.mm.ii.;

lett. b)

- b1. gestione delle attività e/o dei progetti, aventi contenuti di alta professionalità e specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b2. attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
- b3. esercizio delle funzioni di consulenza legale, di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente;
- b4. responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90 e ss.mm.ii.;

3. Competono, altresì, al titolare di incarico di Elevata Qualificazione i compiti e le responsabilità di cui all'art. 107 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

4. Il titolare di incarico di Elevata Qualificazione adotta provvedimenti per la definizione delle micro-organizzazione e distribuzione delle attività a personale funzionalmente dipendente dal CdR di propria competenza e provvede a trasmetterne copia al Sindaco e al Segretario Comunale.

Art. 5

Criteri generali per il conferimento dell'incarico

1. Il Sindaco affida, con provvedimento motivato, in conformità con l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, gli Incarichi di Elevata Qualificazione tra i dipendenti inquadrati, di norma, nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, fatta salva la deroga prevista dal successivo articolo 6, ivi compresi quelli a tempo determinato, tra cui quelli assunti ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza e in possesso dei seguenti requisiti, richiesti anche alternativamente:
 - a) esperienza lavorativa maturata presso l'ente, oppure anche presso altri Enti pubblici, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l'incarico assegnato e capacità di gestione di gruppi di lavoro;
 - c) attitudini di carattere individuale, capacità professionali specifiche in relazione alle funzioni spiccatamente gestionali da conferire;
2. Condizione per poter essere destinatari di incarichi di Elevata Qualificazione è che, nel biennio precedente, la valutazione sia stata non inferiore a 80/100 e che non siano state applicate sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto o verbale.

Art. 6

Disciplina del conferimento a personale classificato nell'Area degli Istruttori

1. Qualora nell'ente, pur essendo previsti in dotazione organica posti nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, non vi siano in servizio dipendenti appartenenti a tale area, oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di Elevata Qualificazione per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di Elevata Qualificazione anche a personale dell'Area Istruttori, purché in possesso dei requisiti e delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
2. L'ente può avvalersi della particolare facoltà di cui al precedente comma 1, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, il Sindaco provvede, coadiuvato dal Segretario dell'ente, a valutare la competenza tecnica e specialistica posseduta da personale appartenente all'area Istruttori attraverso un colloquio e con Decreto di cui al precedente art. 5, conferisce, ricorrendone i presupposti, la titolarità di incarico di Elevata Qualificazione al personale di cui trattasi.

Art. 7 **Durata, sostituzione e revoca dell'incarico**

1. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni rinnovabili, con le stesse modalità e formalità, e comunque non oltre i 60 gg successivi alla scadenza del mandato del Sindaco che ha conferito l'incarico.

2. La durata degli incarichi non può avere durata inferiore ad un anno, e ciò in quanto strettamente connessa alla corrispondente durata delle attività o dei progetti da svolgere.

3. In caso di assenza prolungata, superiore a 30 gg, escluse le ferie, ovvero di impedimento del titolare di incarico di Elevata Qualificazione, la competenza della gestione della specifica struttura viene attribuita dal Sindaco ad altro titolare nella forma dell'interim, nel qual caso si applica la disposizione di cui al comma dell'art. 17, comma 5, del CCNL 16 Novembre 2022.

4. Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dal soggetto che ha provveduto al loro conferimento, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato, il dipendente resta comunque inquadrato nell'area di appartenenza.

¹ Art. 17, comma 5 CCNL 16.11.2022:

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

Art. 8 Graduazione degli Incarichi di Elevata Qualificazione

1. La graduazione degli Incarichi di Elevata Qualificazione è determinata, con il supporto tecnico del Nucleo di Valutazione, applicando apposita metodologia adottata dall'ente in conformità ai criteri di cui al presente regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art.17 del CCNL 16.11.2022, i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative sono come appresso indicati:
 - *Dimensione*: definisce il perimetro produttivo e organizzativo di pertinenza dell'Incarico di E.Q. (Servizi; Risorse Umane; Risorse Finanziarie; Collaboratori Esterni ecc.)
 - *Responsabilità e Relazioni*: demarca e qualifica la responsabilità in capo all'Incarico di E.Q. in termini di responsabilità: a) civile; b) penale; c) amministrativa contabile; d) organizzativa, nonché quella relativa al grado di intensità delle relazioni esterne che fanno capo all'Incarico;
 - *Professionalità*: distingue e qualifica la professionalità necessaria in termini di (sapere; saper fare e saper essere) nonché professionalità specifiche necessarie (lauree specialistiche; iscrizione ad albi professionali etc.) per ricoprire l'Incarico di E.Q.;
 - *Gestione*: identifica il volume e il grado di controllo sulla gestione in capo all'Incarico di E.Q. (procedimenti assegnati; complessità del controllo dei processi produttivi etc.)
3. La metodologia per la graduazione degli Incarichi di E.Q. dovrà ponderare i fattori di cui al precedente comma 1 prescindendo dalle caratteristiche soggettive (sedia fredda) possedute dal titolare dell'Incarico.
4. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma costituiscono parametro per la determinazione della retribuzione connessa all'incarico di Elevata Qualificazione, da riconoscersi di norma e nel rispetto delle norme di finanza pubblica e dei CC.CC.NN.LL. del comparto, nell'ambito di valori minimi e massimi previsto dal CCNL del 16 Novembre 2022.
5. Per la determinazione del valore effettivo della retribuzione di posizione è applicato:
il Metodo **proporzionale**: l'ente a seguito dell'esito della pesatura determina con proprio atto il valore economico di ciascuno degli Incarichi di E.Q. in funzione del valore % di ciascun Incarico rispetto al peso complessivo degli stessi.

Art. 9
Periodo Transitorio

1. A norma dell'art.13, comma 3, del CCNL 16.11.2022, gli incarichi di posizione organizzativa in essere al 1° Aprile 2023 (data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale), sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di Incarichi di Elevata Qualificazione e proseguono fino a naturale scadenza.

Art 10

Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti CC.CC.NN.LL. e C.D.I. che disciplinano la materia, nonché alle disposizioni previste in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di cui questo regolamento costituisce parte integrante.

Art. 11
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio online del Comune. È pubblicato nel sito nella sezione amministrazione trasparente e nella sezione regolamenti.